

## Associati

Dott. Giorgio Tassi  
Rag. Roberto Tassi  
*Commercialisti - Revisori Contabili*

## Collaboratori

Dott.ssa Maria Grazia Rella  
Dott.ssa Barbara Scotti  
Dott.ssa Chiara Carnazzola  
Dott. Luigi Martinelli  
*Commercialisti - Revisori Contabili*

Sondrio, 16 novembre 2012

**A tutti i Sigg. Clienti**

**LORO SEDI**

CIRCOLARE N. 7/2012

**Oggetto: Esonero dall'obbligo della scheda carburante per i soggetti che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito e carte prepagate (Circolare dell'Agenzia dell'Entrate 42/E del 09/11/2012)**

Il Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011 (c.d. Decreto Sviluppo) ha introdotto l'esonero dall'obbligo della tenuta della scheda carburante per i soggetti che acquistano carburante per autotrazione esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito e carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7 sesto comma del D.P.R. n. 605 del 1973 (banche, società Poste italiane spa, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e ogni altro operatore finanziario, residenti nel territorio dello Stato o dotati di una stabile organizzazione in Italia).

Il 9 novembre 2012 l'Agenzia delle Entrate con la Circolare 42/E ha fornito alcuni chiarimenti in merito a tale disposizione.

Innanzitutto è stato chiarito che l'esonero della scheda carburante può essere applicato solamente dai soggetti che effettuano gli acquisti **esclusivamente** tramite le carte di cui sopra.

Questo significa che:

- se un soggetto paga i rifornimenti talvolta in contanti e altre volte utilizzando strumenti elettronici, sarà comunque obbligato a tenere **sempre** la scheda carburante (quindi sia per quando paga in contanti che per quando paga con le carte elettroniche);
- se un soggetto, ad esempio un'impresa, possiede diversi automezzi e per alcuni di essi paga sempre in contanti e per altri usa la carta di credito, dovrà tenere per tutti i mezzi utilizzati ai fini dell'attività, la scheda carburante, a prescindere dalle modalità di pagamento;
- se invece un soggetto paga sempre e per tutti i suoi automezzi con strumenti elettronici (e non usa mai i contanti) è esonerato dalla tenuta della scheda carburante.

## Associati

Dott. Giorgio Tassi  
Rag. Roberto Tassi

*Commercialisti - Revisori Contabili*

## Collaboratori

Dott.ssa Maria Grazia Rella  
Dott.ssa Barbara Scotti  
Dott.ssa Chiara Carnazzola  
Dott. Luigi Martinelli

*Commercialisti - Revisori Contabili*

Sono state escluse espressamente dai mezzi elettronici di pagamento idonei a sostituire le schede carburante, le "carte fedeltà" associate al contratto di "netting", cioè quelle attraverso il quale il gestore dell'impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell'utente il quale utilizza, per il pagamento, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera.

E' stato poi precisato che il mezzo di pagamento deve essere intestato al soggetto che esercita l'attività economica, l'arte o la professione; dall'estratto conto rilasciato dall'emittente delle carta devono emergere tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell'acquisto, quali, ad esempio, **la data, il soggetto presso il quale è stato fatto il rifornimento e l'ammontare del corrispettivo**. L'indicazione di tali elementi obbligatori permette di recuperare sia il costo che l'Iva relativi al carburante. E' però consigliato, soprattutto nel caso in cui vi siano più automezzi, allegare agli estratti conto un riepilogo dei rifornimenti distinti per i vari mezzi posseduti, in modo da garantire una più dettagliata certificazione degli acquisti.

Inoltre la carta non dovrà essere usata esclusivamente per effettuare i rifornimenti di carburante ma potrà essere utilizzata anche per realizzare altri acquisti, unica condizione è che siano effettuate transazioni distinte.

=====

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Studio Tassi

Dott. Giorgio Tassi

Rag. Roberto Tassi

Dott.ssa Maria Grazia Rella

Dott.ssa Barbara Scotti

Dott.ssa Chiara Carnazzola

Dott. Luigi Martinelli